



Il Ministro
della Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTO il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 91- del 20 aprile 2011, avente per oggetto "imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa."
- VISTI i bandi di gara per concedere ad un unico vettore il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa, trasmessi alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE con la nota ministeriale n.11858 del 23 marzo 2011;
- VISTE le note informative della Commissione europea ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi nella Comunità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 141/6, C 141/7 e C 141/8 del 12 maggio 2011;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 427 del 13 dicembre 2011 con il quale è stato concesso alla Compagnia Alitalia CAI S.p.A. il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa ed inoltre viene approvata la Convenzione stipulata in data 12 ottobre 2011 tra l'ENAC e la Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. per il periodo dal 19 settembre 2011 al 18 settembre 2013;
- VISTA la nota n. 011/Sp del 31 gennaio 2014 con la quale il Presidente della Regione Calabria ha chiesto al Ministro delle infrastrutture e trasporti di abrogare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sulla rotta in questione;

CONSIDERATA l'esigenza di far cessare gli effetti del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011 di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Reggio Calabria – Torino Caselle.

DECRETA

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto Ministeriale cessano gli effetti del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 91 - del 20 aprile 2011, avente per oggetto "imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa."

Roma


Maurizio Lupi

COPIA X
INVIATA

